



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. ATTO INFORMATICO

Fra i Signori:

..... omissis

PREMESSO

Che è stata stipulata tra i Comuni sopra costituiti una convenzione per la gestione associata di una Centrale Unica di Committenza;

Che l'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, nonché degli atti attuativi comporta la necessità di stipulare una nuova convenzione, adeguata alla normativa vigente;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e ambito di operatività)

1. La presente Convenzione, nelle more dell'adozione e attuazione del Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 38 comma 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., regola i rapporti tra il Comune di Casale Monferrato e i Comuni di

.....

per l'esercizio in forma associata delle seguenti attività e servizi:

- aggiudicazione di appalti per conto delle amministrazioni aderenti;
- stipulazione di accordi quadro
- gestione e aggiudicazione di contratti di concessione di lavori

e/o servizi nonché di contratti di partenariato pubblico privato.

2. I Comuni di cui sopra, con le convenzioni citate in premessa, hanno costituito la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006, ora art. 37 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., denominata "Centrale Unica di Committenza Casale Monferrato", nel prosieguo "C.U.C."

3. L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo all'affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

I Comuni aderenti ricorrono alla C.U.C. per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, e per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000. Al di sotto degli importi indicati, la C.U.C. – compatibilmente con gli impegni derivanti dalle procedure di gara di competenza, valuterà l'opportunità di procedere all'espletamento delle gare.

4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto telematici.

Articolo 2

(Individuazione dei compiti della Centrale Unica di Committenza)

1. Al Comune di Casale Monferrato, Ente Capofila, viene attribuita dai Comuni aderenti la delega all'esercizio delle seguenti attività e servizi:

a) collaborare con il Comune aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto;

- b) concordare con il Comune aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collaborare nella redazione del capitolato speciale;
- d) definire, in collaborazione con il Comune aderente, il criterio di aggiudicazione;
- e) definire, in collaborazione con il Comune aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- f) redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- g) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- h) curare gli adempimenti riguardanti gli obblighi di trasparenza , ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con la pubblicazione sul proprio profilo committente di tutti gli atti che riguardano la procedura;
- i) nominare la commissione giudicatrice con le modalità previste dall'art. 77 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Potrà far parte della stessa, qualora richiesto dal Comune interessato alla procedura di gara, il Responsabile del servizio, se persona diversa dal RUP.
- j) procedere all'esperimento della gara, alla verifica dei requisiti e alla adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (senza rilevanza contabile).

- k) collaborare con il RUP alla verifica delle offerte anomale, ove richiesto;
- l) fornire in caso di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, gli elementi in suo possesso per la difesa in giudizio;
- m) collaborare alla redazione del contratto d'appalto, che verrà stipulato, secondo le modalità previste dalla legge, dal Comune aderente;
- n) curare, di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per l'aggiornamento costante delle procedure di affidamento allo "ius superveniens", favorendo al contempo la celerità delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse.

2. Per lo scopo di cui al precedente comma, la C.U.C. acquisirà dai Comuni aderenti ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito.

3. Completata la procedura di aggiudicazione, la C.U.C. rende disponibile copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva e al relativo provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali.

Articolo 3

(Individuazione dei compiti del Comune aderente)

1. Restano di competenza dei singoli comuni aderenti le seguenti attività:

- a) la nomina del R.U.P. ex art.31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- b) le attività di individuazione delle opere (lavori, servizi, forniture) da realizzare;
- c) la redazione, la verifica, la validazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- d) l'adozione della determinazione a contrarre
- e) la stipulazione del contratto d'appalto;
- f) l'affidamento della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto in caso di forniture e servizi,
- g) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto ed ai pagamenti, secondo quanto previsto nei rispettivi Capitolati Speciali;
- h) il collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori e la verifica di conformità di forniture e servizi.

2. Il RUP, per la procedura di cui è responsabile, costituirà il referente per la C.U.C., con funzioni di collegamento fra la Centrale e il Comune aderente.

3. Il RUP dovrà mettere a disposizione della C.U.C. tutti i documenti necessari allo svolgimento della procedura di affidamento e dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

4. Le spese necessarie per l'eventuale pubblicità degli avvisi e/o bandi di gara saranno anticipate dalla C.U.C., che provvederà a chiederne il rimborso all'aggiudicatario ai sensi di legge. In caso di mancato rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, il Comune aderente provvederà direttamente a corrispondere alla C.U.C. il relativo importo, salvo rivalersi

sull'aggiudicatario stesso.

5. In caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aderenti assumono gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che si riterrà di inserire nella commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti emanati dagli enti aderenti.

6. I Comuni aderenti si impegnano in accordo con la C.U.C. ad adottare documentazione uniforme per gli affidamenti ed a rispettare le tempistiche definite congiuntamente per l'espletamento delle diverse procedure di scelta del contraente. Il mancato rispetto da parte dei Comuni aderenti dei tempi concordati, non darà luogo a responsabilità della C.U.C. per l'avvio del lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 4

(Programmazione)

1. E' di esclusiva competenza del Comune aderente la predisposizione del programma biennale degli acquisti e del programma triennale dei lavori pubblici, previsti dall'art. 21 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il Comune aderente trasmette alla C.U.C. entro 15 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, il fabbisogno relativo all'acquisizione di beni e servizi, nonché l'elenco dei lavori che si intendono affidare nel corso dell'anno mediante la C.U.C..

Per gli affidamenti non segnalati entro il termine previsto, la C.U.C. non si assume alcuna responsabilità circa la tempistica delle relative

procedure, salvo si tratti di casi di forza maggiore. In sede di prima applicazione, il termine per l'anno 2018 è fissato al

2. I Comuni aderenti sono responsabili di garantire l'adeguata programmazione dell'attività della C.U.C., in coerenza con le risorse finanziarie e umane assegnate alla struttura e con i tempi delle procedure di affidamento previsti dalla legge.

Articolo 5

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La C.U.C. ha sede presso il Comune di Casale Monferrato, ed è collocata all'interno dell'Ufficio Contratti del Comune. Il Comune di Casale Monferrato provvede, secondo la sua regolamentazione interna, all'organizzazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnategli.

2. La gestione della C.U.C. è affidata ad un Responsabile, dipendente del Comune Capofila, avente funzioni dirigenziali ex art. 107 D. Lgs. 267/2000. Oltre al dirigente /responsabile, fanno parte dell'Ufficio della C.U.C. il funzionario incaricato di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Contratti del Comune capofila e gli altri dipendenti dello stesso ufficio Contratti.

3. La C.U.C. si avvale della collaborazione tecnica dei RUP dei Comuni aderenti nominati per le singole procedure di affidamento

Articolo 6

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., deve essere unico per tutte le fasi della

procedura.

2. Ai sensi dell'art. 31 comma 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la C.U.C. individua per le attività di propria competenza un responsabile del procedimento con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti.

Articolo 7

(Servizi e forniture aggregati)

1. Qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisti di beni e servizi analoghi a favore di più Comuni aderenti, la C.U.C. può attivare un'unica procedura di acquisizione, previa intesa con i Comuni interessati, al fine di individuare l'operatore economico cui i Comuni dovranno rivolgersi per l'esecuzione della fornitura/servizio.
2. Il relativo contratto sarà stipulato a cura del Comune di Casale Monferrato.

Articolo 8

(Avvio delle procedure di affidamento)

1. Il RUP, individuato dal Comune aderente per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, invia formale richiesta scritta alla C.U.C. per l'avvio della procedura di affidamento relativa ad ogni singolo intervento.
2. Le procedure verranno calendarizzate seguendo l'ordine di richiesta di attivazione, previa verifica dell'integrale e completa trasmissione della documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. Tale documentazione, fatte salve le eventuali variazioni connesse alla particolarità della procedura,

risulta di seguito elencata:

- a) provvedimento del competente organo comunale di approvazione del progetto;
- b) documenti tecnico-progettuali, costituenti il progetto dell'opera/fornitura/servizio, come indicati dall'art. 23 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (in formato digitale non modificabile);
- c) determinazione a contrarre, che contenga, tra l'altro:
 - 1) codice C.U.P., ove necessario;
 - 2) estremi del provvedimento di nomina del R.U.P. di cui all'art. 31 D.Lgs. 50/2016;
 - 3) indicazione della copertura finanziaria dell'opera/fornitura/servizio ed eventualmente dei tempi in cui l'intervento deve essere realizzato, in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di finanziamenti;
 - 4) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

3. La C.U.C., verificata la completezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., della normativa vigente e delle linee guida e/o direttive impartite da A.N.A.C., potrà proporre al R.U.P. del Comune aderente eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti da questo predisposti. Nel caso in cui il Comune aderente non ritenga di condividere la proposta della Centrale di Committenza, quest'ultima procede all'espletamento della procedura di affidamento secondo il progetto predisposto dal Comune aderente. Qualora peraltro la C.U.C. ravvisi che negli atti

del Comune aderente siano contenute clausole che non rispettino i principi stabiliti di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, rimetterà gli atti al Comune aderente affinché adotti opportune misure correttive.

4. Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra C.U.C. e Comuni aderenti sono stabilite in via ordinaria mediante posta elettronica certificata.

Articolo 9

(Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni sono a carico dei rispettivi comuni aderenti e sono costituite dalle seguenti quote:

1.1) una quota variabile, relativa all'incentivazione di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 5, del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.

1.2) una quota variabile (in considerazione del numero delle gare espletate) relativa al rimborso delle spese generali sostenute dalla C.U.C. per lo svolgimento della procedura, determinato in modo forfetario nella misura che segue:

- 0,50% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, con un minimo di € 500,00=, per importi a base d'appalto fino ad € 500.000,00;
- 0,30% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 500.000,00= e fino ad € 2.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;

- 0,20% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 2.000.000,00= e fino ad € 5.000.000,00 da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00;
- 0,10% sull'ammontare dei lavori, servizi e forniture, per importi a base d'appalto oltre € 5.000.000,00= da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00;

2. La quota variabile di cui al precedente comma, relativa all'incentivazione è destinata al RUP della C.U.C. per la fase di affidamento ed ai suoi collaboratori che costituiscono l'ufficio di supporto del RUP. Il suddetto personale rientra nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, commi 2, 3, e 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Gli Enti convenzionati prevedono le somme da destinare al tale quota per incentivazione nei quadri economici di progetto tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", nell'ambito dell'importo complessivo previsto per l'incentivazione. La quota di incentivo riconosciuta alla C.U.C. è fissata nella misura di $\frac{1}{4}$ dell'incentivo stabilito per l'appalto e viene liquidata alla C.U.C. al termine della procedura di affidamento con provvedimento del Comune aderente.

Articolo 10

(Durata, recesso e adesione di nuovi Comuni)

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2019, fatta

salva eventuale modifica, in accordo con tutti i Comuni aderenti, a seguito di nuove e sopravvenute disposizioni di legge.

2. Ogni Comune potrà recedere dalla presente convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito di altre forme giuridiche e/o associative. Il recesso del singolo Comune aderente è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza entro il termine minimo di 15 giorni dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

3. Per tutta la durata della presente Convenzione è consentito ad altri comuni di aderire alla presente Convenzione, previa l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

4. La presente convenzione sostituisce tutte le convenzioni già sottoscritte e citate in premessa.

Articolo 11

(Registrazione)

1. Ai fini fiscali si precisa che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 - Tabella Allegato B) D.P.R. 642/1972.

La presente Convenzione è stata redatta in modalità elettronica ed è sottoscritta digitalmente da parte dei Sindaci convenuti, ai sensi

dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/1990 s.m.i.

Sarà considerata data di sottoscrizione del presente accordo la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.

Letto, confermato e sottoscritto.